

## **PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2008 - 2010**

Con la diffusione della circolare Mef 28 febbraio 2008, n.8, molte incertezze sulle modalità applicative della disciplina sul patto di stabilità interno architettata per il triennio 2008-2010 sono state certamente fugate<sup>1</sup>

Pur non sottacendo la valenza positiva di taluni correttivi introdotti rispetto alle precedenti regole e nonostante gli ampi consensi che sembra aver ricevuto il meccanismo della competenza ibrida – che rappresenta la novità di maggior rilievo, forti dubbi permangono sulla possibilità che gli obiettivi programmatici possano essere rispettati dalla stessa stragrande maggioranza degli enti soggetti, come avvenuto nel passato.

La sterilizzazione degli effetti negativi conseguenti all'applicazione in bilancio dell'avanzo di amministrazione ed alla iscrizione di mutui, entrambi destinati a spese di investimento, costituiscono un aggiramento solo programmatico dei vincoli; e si ha fondato convincimento che, in contrapposizione alla completa liberalizzazione dei pagamenti di parte corrente, ne scaturiranno, invece, forti tensioni di cassa, difficilmente superabili, per la parte in conto capitale.

---

<sup>1</sup> L'elaborazione proposta, pertanto, riprende, corregge e integra, alla luce dei chiarimenti ministeriali, i contenuti del "patto di stabilità interno" pubblicati su Azienditalia n.2/2008. Le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno sono, principalmente, quelle di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296, che, per il triennio 2008/2010, sono state modificate e integrate dalla legge 24 dicembre 2007, n.244. A tale disciplina integrata e modificata fanno riferimento i richiami alla legge 27 dicembre 2006, n.296, nel contesto della trattazione, riportati con il solo articolo e comma.

## GLI OBIETTIVI

1. Gli enti locali, nel triennio 2008-2010, sono impegnati a ridurre il saldo finanziario complessivo tendenziale entro obiettivi programmati. **(art. 1, c. 677).**

1.1. L'obiettivo della riduzione dei saldi si applica indistintamente, per ciascun ente, sul complesso delle entrate e delle spese finali.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione **(art. 1, c. 676).**

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. **(art. 1, c. 684).**

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Gli enti che hanno approvato il bilancio 2008 entro il 31 dicembre 2007 devono apportarvi le necessarie variazioni.

2.3. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

2.4. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, ossia le previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". **(lett. c.1, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

3. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente, per le entrate e per le spese correnti, le previsioni di bilancio e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. **(art.1, c.684).**

## I SOGGETTI

### Enti soggetti al patto

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2008-2010:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. **(art. 1, c. 676).**

1.1. Non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità isolate;
- le comunità montane;
- i consorzi di enti locali.

2. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio

previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2008, quella al 31 dicembre 2006. **(lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 28 febbraio 2008, n.8).**

**3.** Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori. **(art. 1, c. 660).**

**3.1.** Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

**3.2.** Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

### **Enti di nuova istituzione**

**1.** Per gli enti di nuova istituzione nel periodo 2003-2005, si applicano le regole del patto avendo come base i dati degli anni compresi nello stesso periodo, ossia la sola base annuale del rendiconto 2005 o il valore medio dei dati 2004 e 2005. **(art. 1, c. 687; lett. c.3., circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

**1.1.** Se l'ente è istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2009, sulla base di calcolo del rendiconto 2007. **(art.1, c.687, nel testo sostituito dall'art.5, c.8 octies, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2006, n.300, dalla legge di conversione 28 febbraio 2007, n.17).**

**1.2.** Le quattro nuove Province della Sardegna, i cui organi sono stati eletti nel 2005, non sono soggette al patto fino al 2009.

### **Enti commissariati**

**1.** Gli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. **(art. 1, c. 688).**

**2.** Per l'anno 2008 sono esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dal TUEL. **(art. 1, c. 386, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

**2.1.** Gli enti commissariati non soggetti al patto per l'anno 2008, devono comunicare al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo stato di commissariamento per poter usufruire dell'esenzione.

**2.2.** La mancata comunicazione determina per gli enti inadempienti l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. **(art.1, c.688).**

**2.3.** Le modalità di comunicazione saranno stabilite con D.M.. **(art.1, c.685).**

## L'OBIETTIVO 2008 DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista rispetto a quello medio 2003-2005. (**art.1, c.681**).

**1.1.** La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla concessione di crediti. (**art.1, c.679 bis**).

**1.2.** Il saldo finanziario programmatico di competenza mista da conseguire per l'anno 2008 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 (**I**), migliorato nella misura di cui al successivo punto .

### Concorso alla manovra

1. Il concorso alla manovra di miglioramento, obbligatorio solo per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005, è la risultante del seguente calcolo sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005, come per il 2007. (**art.1, c.678, 679, 679 bis e 680**):

1) primo componente del concorso alla manovra di miglioramento (L)

**A** + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

**B** + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

**C** + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

**D** + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

**E** = Riscossioni entrate finali (media triennale);

**F** + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

**G** + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

**H** = Pagamenti spese finali (media triennale);

**I (E-H)** = Saldo finanziario di cassa medio 2003-2005.

Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (**I**), utile per definire il concorso al miglioramento (**L**), si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

Soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (**I**) negativo, viene determinato il primo componente del concorso alla manovra di miglioramento:

**per i comuni**

**L** = **I** x 0,205;

**per le province**

**L1** = **I** x 0,210;

2) secondo componente del concorso alla manovra di miglioramento (M), è calcolato sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, (**F**) del titolo I dalla spesa (media triennale)

**per i comuni**

$$M = F \times 0,017;$$

**per le province**

$$M1 = F \times 0,022;$$

3) concorso complessivo alla manovra di miglioramento (N)

**per i comuni**

$$N = L + M;$$

**per le province**

$$N1 = L1 + M1;$$

4) limite massimo del concorso alla manovra di miglioramento per i comuni (O)

Qualora l'obiettivo di miglioramento complessivo (N) dovesse risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (O = 8% di H), l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

5) concorso alla manovra di miglioramento da utilizzare, soltanto nel caso che la media triennale del saldo di cassa 2003-2005 sia negativa.

**per i comuni**

N se inferiore all'8% di H (O);

oppure

O (8% di H), se N risulta superiore;

**per le province**

N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

**2.1.** Per province e comuni con saldo di cassa positivo nel triennio 2003-2005 (I), il concorso alla manovra 2008 (ma anche 2009 e 2010) è pari a zero.(**art.1, c.679 bis**).

**Obiettivo programmatico di competenza mista**

**1.** Il concorso alla manovra di miglioramento, come sopra determinato, deve essere applicato al saldo finanziario medio di competenza mista 2003-2005, al fine di ottenere il saldo da conseguire per l'esercizio 2008, quale obiettivo programmatico dettato dal patto di stabilità interno (**art.1, c.681**):

**Q +** Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

**R +** Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

**S +** Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

**V -** Impegni di competenza, assunti negli anni 2003-2004 e 2005, sul titolo I (media triennale)

**Z1 =** Saldo finanziario medio di competenza di parte corrente

**D +** Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV (media triennale);

**D1 -** Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);

**G +** Pagamenti negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

**I1 =** Saldo finanziario medio di cassa di parte in c/capitale;

**IZ (Z1+I1)** Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista.

**1.1.** Ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista 2008, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

- b) le entrate del titolo IV non contabilizzano altresì, le riscossioni per alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;
- c) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

### **Correttivo all'obiettivo programmatico**

**1.** Per i soli enti con saldo medio di cassa 2003-2005 positivo che presentano valori medi 2003-2005 per riscossioni da alienazioni di patrimonio non destinati, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, superiori al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, il saldo dell'obiettivo programmatico è ridotto di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e quello dell'obiettivo di miglioramento. **(art.1, c.681 bis).**

**1.1.** In caso di differenza non positiva, l'obiettivo programmatico resta quello del saldo medio finanziario medio 2003-2005 di competenza mista **(I)**.

**1.2.** Il correttivo risulta, quindi, così determinato:

**D2** + Alienazioni patrimoniali (beni mobili e immobili)

**D1** - Alienazioni destinate ad estinzione anticipata di mutui

**D3** = Differenza

**E1** - 15% delle entrate finali **(E)**

**K** = (se positivo) Correttivo all'obiettivo programmatico

**1.3.** La misura della riduzione del saldo obiettivo programmatico è pari alla differenza fra il correttivo **(K)** e il secondo componente del concorso alla manovra di miglioramento **(M)** entro il limite massimo **(O)** per i comuni, semprechè tale differenza risulti positiva:

**K** + eccedenza, rispetto al 15% delle riscossioni per entrate finali medie 2003-2005, delle riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 per dismissioni immobiliari e mobiliari non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti;

**M** - importo risultante dall'applicazione del coefficiente (0,017 per i comuni; 0,022 per le province) sui pagamenti in conto competenza e in conto residui 2003-2005 (media triennale) del Titolo I della spesa, nel limite massimo, per i comuni, dell'8% dei pagamenti sulla media delle spese finali **(O)**;

**Y** = (se positivo) riduzione del saldo finanziario obiettivo

**2.** L'obiettivo programmatico corretto risulta essere:

**IZ** + Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista;

**Y** - riduzione del saldo;

**IZ1** = Saldo finanziario di competenza mista 2008, corretto, da perseguire quale obiettivo programmatico

### **Facoltà di opzione**

**1.** Per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza misto **(IZ)** positivo e maggiore del saldo medio di cassa **(I)**, possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza misto o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza, ossia come per l'anno 2007. **(art.1, c.680).**

### **Disciplina di talune entrate e spese**

**1.** Per il solo anno 2008, sono esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno i maggiori oneri contrattuali di personale. **(art.3, c.137, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

**1.1.** La contabilizzazione dei maggiori oneri è così operata:

+ spesa 2007 per retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio, esclusi gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti, le spese relative ai buoni pasto, gli assegni per il nucleo familiare, l'equo indennizzo, il trattamento di missione, ecc...) al personale a tempo determinato e indeterminato destinatario del CCNL 2006-2007;

+ oneri riflessi a carico dell'ente per contributi obbligatori sulla spesa per retribuzioni lorde;

+ IRAP sulla spesa per retribuzioni lorde;

= monte salari 2007;

**2,46%** sul monte salari 2007, a titolo di arretrati per l'anno 2007 derivanti dalla retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di regime;

**0,39%** sul monte salari 2007, quale maggior incremento di regime decorrente dall'anno 2008;

= maggiori oneri contrattuali di competenza 2008 esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

**2.** Per i comuni, sono esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno gli accertamenti di entrate correnti e le riscossioni di entrate in conto capitale da trasferimenti del ministero della giustizia, per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, nonché gli impegni assunti per spese correnti ed i pagamenti di spese in conto capitale, anch'esse finalizzate all'attivazione di nuove sedi di uffici finanziari, autorizzate dal ministero della giustizia. (**art.1, c.683; lett. A.4. circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12**).

**3.** I trasferimenti statali provenienti dai ministeri sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi comunicati dalle amministrazioni statali, sia per la competenza che per la cassa. (**art.1, c.682; lett. c.2 circolare ministero economia e finanze, 28 febbraio 2008, n.8**).

**3.1.** Nel caso in cui l'importo delle riscossioni in conto competenza e in conto residui superi l'importo comunicato come spettante per l'esercizio, deve essere conteggiato l'importo maggiore.

**3.2.** In mancanza di comunicazioni, devono essere considerati gli effettivi accertamenti e le effettive riscossioni in conto competenza e in conto residui.

**3.3.** Per l'anno 2008, i medesimi criteri per la contabilizzazione dei trasferimenti statali possono essere applicati anche ai trasferimenti regionali, qualora con atto formale della Regione tale facoltà venga adottata.

## **L'OBIETTIVO DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 2009-2010**

**1.** Anche per gli anni 2009 e 2010, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza mista, determinato sulle entrate finali e sulle spese finali. (**art. 1, c. 677**).

**1.1.** Il saldo finanziario da conseguire per gli anni 2009 e 2010 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato nella misura di cui al successivo punto 2. (**art. 1, c.681**).

**2.** Il concorso alla manovra di miglioramento, obbligatorio solo per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005, è la risultante dell'applicazione di coefficienti, differenziati per anno, sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005, già determinati per il calcolo del concorso alla manovra di miglioramento dei saldi finanziari 2008 (cui si rinvia per i riferimenti delle lettere). (**art. 1, c. 678, 679, 679 bis e 680**).

**2.1.** Il primo componente del concorso alla manovra di miglioramento è determinato come segue sul saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, soltanto se negativo:

**per i comuni – anno 2009 e 2010**

**I** (saldo finanziario di cassa medio)  
x 0,155 (coefficiente)  
= **L**

**per le province – anno 2009 e 2010**

**I** (saldo finanziario di cassa medio)  
x 0,117 (coefficiente)  
= **L1**

**2.2.** Il secondo componente del concorso alla manovra di miglioramento è determinato come segue sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003-2005, sul titolo I della spesa (media triennale):

**per i comuni – anno 2009 e 2010**

**F** (media triennale pagamenti correnti)  
x 0,013 (coefficiente)  
= **M**

**per le province – anno 2009 e 2010**

**F** (media triennale pagamenti correnti)  
x 0,012 (coefficiente)  
= **M1**

**2.3.** L'obiettivo di miglioramento complessivo, da applicare soltanto nel caso che la media triennale del saldo di cassa 2003-2005 sia negativa, è determinato dalla somma degli importi di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. relativi, rispettivamente, a ciascuno degli anni 2009 e 2010:

+ **L** (**L1** per le Province);

+ **M** (**M1** per le Province);

= **N** (**N1** per le Province) concorso complessivo alla manovra di miglioramento.

**2.4.** Come per l'anno 2008, il miglioramento complessivo non può risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (8% di **H** = **O**); in tale evenienza il miglioramento è limitato a tale ammontare.

**2.5.** Il concorso alla manovra di miglioramento per i comuni risulta, quindi, pari ad **N**, se inferiore all'8% di **H**, oppure pari ad **O** (8% di **H**) se **N** risulta superiore.

**2.6.** Il concorso alla manovra di miglioramento per le province è sempre **N1**, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di **H**.

**3.** Il concorso alla manovra di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato, con le risultanze per gli anni 2009 e 2010, al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 di competenza mista, già determinato per il calcolo dei saldi finanziari 2008 (**IZ**).



## **IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

**1.** Gli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2008 - 2010 che non avranno contenuto il saldo finanziario di competenza mista (oppure di competenza e di cassa per gli enti che, avendone la facoltà, hanno optato per i due saldi) entro il limite massimo consentito, sono diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. **(art. 1, c. 691).**

**1.1.** I provvedimenti adottati dagli enti devono, entro la stessa data del 31 maggio, essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

**1.2.** In caso di mancata adozione dei provvedimenti, entro il mese successivo, devono provvedere il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta.

**1.3.** Entro la stessa scadenza del 30 giugno, i provvedimenti adottati dal commissario ad acta devono essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

**1.4.** Gli elenchi degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato gli opportuni provvedimenti e di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione, sono pubblicati su sito del ministero economia e finanze, a fini informativi per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

**1.5.** Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nei comuni omissivi, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, con riferimento al periodo d'imposta in corso, è elevata dello 0,3% rispetto a quella vigente. **(art. 1, c. 692, lett. a)**

**1.6.** Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nelle province omissive, la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio, è elevata del 5% rispetto a quella vigente. **(art. 1, c. 692, lett. b).**

**1.7.** Scaduto il termine del 30 giugno, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere a oggetto l'addizionale comunale all'Irpef e l'imposta provinciale di trascrizione. **(art. 1, c. 693).**

**2.** Sono esclusi dalla possibilità di incrementare le indennità di funzione gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. **(art.82, c.8, lett. d, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

**3.** Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. **(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

## **IL MONITORAGGIO E LE VERIFICHE**

**1.** Per il triennio 2008-2010 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere.**(art.1, c.677-683).**

**1.1.** Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. **(art.1, c.685).**

**1.2.** I prospetti devono essere trasmessi, via web, alla ragioneria generale dello Stato.

- 1.3.** La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
- 2.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.**(art. 1, c. 685).**
- 2.1.** Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. **(art.1, c.690).**
- 3.** La certificazione annuale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. **(art. 1, c. 686).**
- 3.1.** La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.
- 4.** Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. **(art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).**
- 5.** L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. **(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**
- 5.1.** Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.**(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).**
- 5.2.** Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. **(lett. B, 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).**
- 5.3.** Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.
- 6.** La commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il ministero dell'economia e finanze, ha anche la finalità di elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. **(art. 1, c. 474, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

**ESEMPLIFICAZIONE CALCOLO OBIETTIVO 2008 DI COMPETENZA MISTA**

MEDIE 2003/2005 (C. 680, 681)	SALDO CASSA POSITIVO		SALDO CASSA NEGATIVO	
	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA
ENTRATE CORRENTI (+)	12.000.000	11.000.000	7.000.000	5.500.000
ENTRATE TIT. IV (+)	4.000.000	3.900.000	1.000.000	4.200.000
Riscossioni crediti (c. 683) (-)	=	=	=	=
<b>ENTRATE FINALI (A)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>14.900.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.700.000</b>
SPESE TIT. I (+)	10.000.000	10.500.000	8.000.000	7.500.000
SPESE TIT. II (+)	4.000.000	3.900.000	2.000.000	6.000.000
Concessione crediti (c. 683) (-)	=	=	=	=
<b>SPESE FINALI (B)</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.500.000</b>
<b>SALDO FINANZIARIO (A-B)</b>	<b>+ 2.000.000</b>		<b>- 2.000.000</b>	
<b>CONCORSO MIGLIORAMENTO (C. 678, 679, 679 BIS)</b>				
Su saldo di cassa (0,205 se negativo)	=		410.000	
Su spesa corrente cassa (0,017 se saldo di cassa negativo)	170.000		136.000	
<b>Miglioramento (C)</b>	<b>=</b>		<b>546.000</b>	
Massimo concorso miglioramento (8% su spesa cassa finale) (D)	1.120.000		800.000	
<b>CONCORSO MIGLIORAMENTO (minore fra D e C)</b>	<b>=</b>		<b>546.000</b>	
<b>CORRETTIVO ALL'OBIETTIVO (c. 681 bis)</b>				
Alienazioni patrimoniali (+)	2.800.000			
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di mutui (-)	100.000			
	2.700.000			
15% Entrate finali (-)	2.400.000			
Importo eccedente	300.000			
Concorso miglioramento (-)	170.000			
Correttivo	130.000			
<b>OBIETTIVO (c. 681)</b>		<b>COMPETENZA MISTA</b>		<b>COMPETENZA MISTA</b>
ENTRATE CORRENTI-Competenza (+)		11.000.000		5.500.000
SPESE CORRENTI-Competenza (-)		10.500.000		7.500.000
<b>SALDO CORRENTE (D)</b>		<b>+ 500.000</b>		<b>- 2.000.000</b>
ENTRATE TIT. IV -Cassa (+)		4.000.000		1.000.000
Riscossione crediti (-)		=		=
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata mutui (-)		100.000		15.000
SPESE TIT. II - Cassa (-)		4.000.000		2.000.000
Concessione di crediti (+)		=		=
<b>SALDO C/CAPITALE (E)</b>		<b>- 100.000</b>		<b>- 1.015.000</b>
<b>SALDO COMPETENZA MISTA (D+E)</b>		<b>+ 400.000</b>		<b>- 3.015.000</b>
Concorso miglioramento (+)		=		546.000
Correttivo (-)		130.000		=
<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO</b>		<b>+ 270.000</b>		<b>- 2.469.000</b>

ESEMPLIFICAZIONE PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO.

ENTRATE/SPESE	COMPETENZA MISTA			
	Media 2003/2005	2008	2009	2010
ENTRATE TITOLO I (competenza)				
ENTRATE TITOLO II (competenza)				
ENTRATE TITOLO III (competenza)				
<u>a detrarre:</u>				
trasferimenti correnti per attivazione nuovi uffici giudiziari (competenza)	=====			
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)				
SPESE TITOLO I (competenza)				
<u>a detrarre:</u>				
Spese correnti per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (competenza)	=====			
Maggiori oneri rinnovo contrattuale personale 2006-2007 (competenza)	=====		=====	=====
TOTALE SPESA CORRENTE (B)				
SALDO FINANZIARIO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)				
ENTRATE TITOLO IV (cassa) :	=====	=====	=====	=====
Categoria 01				
Categoria 02				
Categoria 03				
Categoria 04				
Categoria 05				
<u>a detrarre:</u>				
Trasferimenti ctg 02 per attivazione nuovi uffici giudiziari (competenza)	=====			
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di mutui (cassa)		=====	=====	=====
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE (C)				
SPESE TITOLO II (cassa)	=====	=====	=====	=====
Funzione ... (oppure) Intervento ...				
Funzione ...           Intervento ...				
Funzione ...           Intervento ...				
Funzione ...           Intervento ...				
Funzione ...           Intervento ...				
.....                   .....				
<u>a detrarre:</u>				
Spese c/capitale per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (cassa)	=====			
Concessione di crediti - intervento 10 (cassa)				
TOTALE SPESE C/CAPITALE (D)				
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE DI CASSA (C - D)				
SALDO DI COMPETENZA MISTA (E) [(A - B) + (C - D)]				
SALDO OBIETTIVO 2008 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2009 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2010 (E + concorso miglioramento)				